

Comune di San Giuliano Milanese

Codice Ente 11083

C.C. N. 50 del 30.06.2010

COPIA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO:

STATUTO AZIENDA SPECIALE SERVIZI FARMACEUTICI E SOCIO SANITARI SAN GIULIANO MILANESE – MODIFICA ART.2 – COMMA 1 – ED ART.7 – COMMI 1, 2 E 3.

L'anno **duemiladieci** il giorno **trenta** del mese di **giugno** alle ore **20.30** nella sede comunale, in seguito a convocazione, disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **ordinaria**, seduta **pubblica**, di **prima** convocazione. Fatto l'appello nominale risultano presenti:

Pres.	Ass.	
X		1. Luigia Greco
X		2. Lucia Salvato
X		3. Maria Morena Lucà
X		4. Roberto Salvatore Licciardo
X		5. Paolo Anelli
X		6. Simone Greco
X		7. Alessandro Lorenzano
X		8. Carmine Scorziello
X		9. Mario Oro
X		10. Maria Cristina Tosi
X		11. Rosario Zannone
	X	12. Nicoletta Borla
X		13. Danilo Rolando Garbetta
	X	14. Marco Toni
X		15. Davide Alessio Barbieri
X		16. Raffaella Milesi

Pres.	Ass.	
	X	17. Oscar Loqoteta
X		18. Diego Armando Scanzano
	X	19. Carmine Di Pasca
	X	20. Emanuele Patti
	X	21. Corrado Biondino
	X	22. Marco Segala
	X	23. Daniele Castelgrande
	X	24. Alfio Catania
	X	25. Maurizio Broccanello
	X	26. Stefano Dornetti
	X	27. Roberto Curcio
	dimiss	28. Fabio Dell'Acqua
X		29. Giovanna Bugada
X		30. Sergio Morelli
X		31. Francesco Marchini

Totale Presenti: 18

Totale Assenti: 12

Sono presenti gli Assessori: MERCANTI – CARDELLA - ROSSI

Assiste il Segretario Generale D.ssa Nicolina BASTA

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Rosario ZANNONE nella sua qualità di Presidente ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:



(Gli interventi e le dichiarazioni di voto dei vari Consiglieri sono testualmente riportati nel verbale di seduta).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n.101 del 20.10.1995 l'Azienda Municipalizzata Farmacie Comunali è stata trasformata in Azienda Speciale Servizi Farmaceutici e Socio-Sanitari ed è stato approvato lo Statuto, successivamente modificato con atti del Consiglio Comunale n.3/1996, n.53/2000, n.86/2005 e n.70/2006;

Rilevato che il Collegio dei Revisori del Conto dell'Azienda nel verbale redatto in data 14.10.2009 ha evidenziato la necessità di rivedere lo Statuto relativamente all'art.7, commi 1, 2 e 3: "*Consiglio di Amministrazione – durata e cessazione della carica*" per adeguarlo alle vigenti normative;

Rilevato, inoltre, che non si è mai provveduto all'adeguamento dello Statuto, a seguito della delocalizzazione del servizio delle scuole materne, relativamente all'art.2, comma 1, "*Oggetto dell'Azienda*";

Ritenuto, quindi, di procedere alle modifiche dello Statuto dell'Azienda relativamente agli articoli sopra citati e più precisamente:

- Art.7, commi 1, 2 e 3 "*Consiglio di Amministrazione – durata e cessazione della carica*";
- Art.2, comma 1, "*Oggetto dell'Azienda*"

Visto l'allegato parere sotto il profilo della regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore interessato ai sensi dell'art.49, I° comma, del Dlgs. 267/2000;

Con voti favorevoli 20, su 20 Consiglieri presenti (essendo entrati Biondino, Catania, Patti ed uscito Morelli) e votanti

D E L I B E R A

1. di modificare, per le motivazioni in premessa esposte, gli articoli sotto specificati dello Statuto dell'Azienda Speciale Servizi Farmaceutici e Socio-Sanitari di San Giuliano Milanese come di seguito riportato:

art.2 – Oggetto dell'Azienda

Testo vigente

comma 1 – L'Azienda è costituita per il perseguimento delle seguenti finalità:

- a) gestione di farmacie;
- b) distribuzione intermedia a farmacie pubbliche e private;
- c) distribuzione alle Unità Sanitarie Locali e a case o istituti di cura;
- d) erogazione di ogni altro prodotto o servizio alla cittadinanza, collocabile per legge attraverso il canale della distribuzione al dettaglio o all'ingrosso nel settore farmaceutico o parafarmaceutico;
- e) dispensazione e distribuzione delle specialità medicinali, anche veterinarie, e dei preparati galenici officinali e magistrali, di erboristeria e dei prosotti di cui alla tabella commerciale per i titolari di farmacie;
- f) vendita al pubblico di prodotti parafarmaceutici, dietetici, integratori alimentari ed alimenti speciali, cosmetici e per l'igiene personale, con l'adozione di listini a ricarica equilibrato per produrre effetti di calmierazione del mercato a livello territoriale;

- g) fornitura di materiale di medicazione, presidi medico-chirurgici, reattivi e diagnostici di alto valore qualitativo;
- h) informazione ed educazione sanitaria circa l'uso appropriato dei farmaci e degli altri prodotti dispensati in farmacia; costante aggiornamento professionale per la qualificazione e preparazione degli operatori;
- i) collaborazione – nei limiti delle proprie competenze – ad iniziative attivate dall'amministrazione comunale in ambito sanitario e sociale;
- l) gestione in forma diretta di servizi di natura sociale in favore di anziani, giovani o disabili, case di riposo (IPAB) e asili nido, assistenza domiciliare;
- m) gestione dei servizi cimiteriali come di seguito specificati:
 - *polizia mortuaria, sepolture, dissepolture, traslazioni, vigilanza e custodia, verde, concessioni e pratiche amministrative;*
 - *servizio di illuminazione votiva;*
 - *servizio di gestione impianti di cremazione salme.*

art.2 – Oggetto dell'Azienda

Testo modificato

comma 1 – L'Azienda è costituita per il perseguimento delle seguenti finalità

- a) *omissis*
- b) *omissis*
- c) *omissis*
- d) *omissis*
- e) *omissis*
- f) *omissis*
- g) *omissis*
- h) *omissis*
- i) *omissis*
- l) *omissis*
- m) *omissis*
- n) **scuole materne**

art.7 – Consiglio di Amministrazione: durata e cessazione della carica

Testo vigente

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro anni e, comunque, fino all'insediamento dei loro successori che deve avere luogo non oltre dieci giorni dalla data di nomina.
2. I componenti del Consiglio di Amministrazione decadono dal mandato, pur rimanendo in carica fino alla nomina dei successori, allorquando nel corso del quadriennio avviene il rinnovo del Consiglio Comunale.
3. I componenti del Consiglio di Amministrazione che per qualsiasi causa cessino dalla carica durante il quadriennio, vengono sostituiti dal Sindaco. I nuovi eletti esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.
4. *Omissis*
5. *omissis*
6. *omissis*

art.7 – Consiglio di Amministrazione: durata e cessazione della carica

Testo modificato

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica **cinque** anni e, comunque, fino all'insediamento dei loro successori che deve avere luogo non oltre dieci giorni dalla data di nomina.

2. I componenti del Consiglio di Amministrazione decadono dal mandato, pur rimanendo in carica fino alla nomina dei successori, allorquando nel corso del **quinquennio** avviene il rinnovo del Consiglio Comunale.
3. I componenti del Consiglio di Amministrazione che per qualsiasi causa cessino dalla carica durante il **quinquennio**, vengono sostituiti dal Sindaco. I nuovi eletti esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.
4. Omissis
5. omissis
6. omissis

ASF

**AZIENDA SPECIALE SERVIZI
FARMACEUTICI E SOCIO
SANITARI**

S. GIULIANO MILANESE

S T A T U T O

Aggiornato con le modifiche/integrazioni da:

Delib. C.C. n. 53 del 04.07.2000 (art. 2, lett. m)

Delib. C.C. n. 86 del 10.11.2005 (art.15, lett. e; art.19 lett. g; art. 42 c.4)

Delib. C.C. n. 70 del 26.10.2006 (art. 19 c. 2)

STATUTO

TITOLO I - NATURA ED ATTIVITA' DELL'AZIENDA

Art. 1 - Obiettivi dell'Azienda

1. L'AZIENDA speciale SERVIZI FARMACEUTICI e socio-sanitari, ASF San Giuliano Milanese, è azienda speciale del Comune dotata di personalità giuridica, istituita e disciplinata dagli artt.22 e 23 della legge 8 giugno 90 n.142 e dal presente Statuto.
2. L'Azienda è ente strumentale del Comune dotata di personalità giuridica per l'esercizio unitario ed integrato dei servizi pubblici locali a carattere farmaceutico, socio-sanitario ed assistenziale.
3. Il Comune determina gli indirizzi generali, conferisce il capitale di dotazione, provvede alla copertura di eventuali costi sociali, controlla i risultati ed esercita la vigilanza, assicurando all'Azienda la necessaria autonomia imprenditoriale.

Art. 2 - Oggetto dell'azienda

1. L'azienda è costituita per il perseguimento delle seguenti finalità:
 - a) gestione di farmacie;
 - b) distribuzione intermedia a farmacie pubbliche e private;
 - c) distribuzione alle Unità Sanitarie Locali e a case o istituti di cura;
 - d) erogazione di ogni altro prodotto o servizio alla cittadinanza, collocabile per legge attraverso il canale della distribuzione al dettaglio o all'ingrosso nel settore farmaceutico o parafarmaceutico;

- e) dispensazione e distribuzione delle specialità medicinali, anche veterinarie, e dei preparati galenici officinali e magistrali, omeopatici, di erboristeria e dei prodotti di cui alla tabella commerciale per i titolari di farmacie;
- f) vendita al pubblico di prodotti parafarmaceutici, dietetici, integratori alimentari ed alimenti speciali, cosmetici e per l'igiene personale, con l'adozione di listini a ricarica equilibrato per produrre effetti di calmierazione del mercato a livello territoriale;
- g) fornitura di materiale di medicazione, presidi medico-chirurgici, reattivi e diagnostici di alto valore qualitativo;
- h) informazione ed educazione sanitaria circa l'uso appropriato dei farmaci e degli altri prodotti dispensati in farmacia; costante aggiornamento professionale per la qualificazione e preparazione degli operatori;
- i) collaborazione - nei limiti delle proprie competenze - ad iniziative attivate dall'amministrazione comunale in ambito sanitario e sociale;
- l) gestione in forma diretta di servizi di natura sociale in favore di anziani, giovani o disabili, case di riposo (IPAB) e asili nido, assistenza domiciliare;
- m) gestione dei servizi cimiteriali *come di seguito specificati*:
 - *polizia mortuaria , sepolture, dissepolture, traslazioni, vigilanza e custodia, verde, concessioni e pratiche amministrative;*
 - *servizio di illuminazione votiva;*
 - *servizio di gestione impianti di cremazione salme.*

(integraz. Delib. C.C. n. 53 del 4.7.2000)

2. L'Azienda può svolgere le attività di cui al primo comma, anche stipulando contratti e convenzioni con enti pubblici e con privati, con imprese e associazioni, partecipando ad enti, società di capitale, consorzi e cooperative. Agli stessi fini può compiere operazioni immobiliari e industriali, commerciali e finanziarie, compresa la prestazione di garanzie, nonchè ogni altra operazione utile per il perseguimento delle finalità ad essa attribuite, salvo quelle non consentite dall'ordinamento, sia entro che fuori dei confini del Comune.

Art 7 - Consiglio di Amministrazione: durata e cessazione della carica, sostituzioni

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro anni e, comunque, fino all'insediamento dei loro successori che deve avere luogo non oltre dieci giorni dalla data di nomina.
2. I componenti del Consiglio di Amministrazione decadono dal mandato, pur rimanendo in carica fino alla nomina dei successori, allorquando nel corso del quadriennio avviene il rinnovo del Consiglio Comunale.
3. I componenti del Consiglio di Amministrazione che per qualsiasi causa cessino dalla carica durante il quadriennio, vengono sostituiti dal Sindaco. I nuovi eletti esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.
4. I componenti del Consiglio di Amministrazione che non intervengono senza giustificato motivo a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti. La decadenza e' pronunciata dal Consiglio stesso, salvo ricorso dell'interessato al Sindaco. In caso di inerzia del Consiglio di Amministrazione, provvede il Sindaco.
5. Il Presidente è tenuto a notificare al Sindaco, entro sette giorni, le vacanze che si sono verificate per qualsiasi causa nel Consiglio di Amministrazione.
6. Il Presidente ed i Consiglieri possono essere revocati dal Sindaco nelle ipotesi e con le modalità stabilite nello Statuto comunale.

TESTO MODIFICATO

ART. 2 - Oggetto dell'azienda

1. L'azienda è costituita per il perseguimento delle seguenti finalità:

- a).....
- b).....
- c).....
- d).....
- e).....
- f).....
- g).....
- h).....
- i).....
- l).....
- m).....

Viene aggiunto

n) scuole materne.

ART.7 Consiglio di Amministrazione: durata e cessazione della carica sostituzioni

- 1. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica **cinque** anni e, comunque, fino all'insediamento dei loro successori che deve avere luogo non oltre dieci giorni dalla data di nomina;
- 2. I componenti del Consiglio di Amministrazione decadono dal mandato pur rimanendo in carica fino alla nomina dei successori, allorquando nel corso del **quinquennio** avviene il rinnovo del Consiglio Comunale;
- 3. I componenti del Consiglio di Amministrazione che per qualsiasi causa cessino dalla carica durante il **quinquennio**, vengono sostituiti dal Sindaco. I nuovi eletti esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.
- 4.
- 5.
- 6.